



Roma, Li 31 dicembre 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Circolare n. 33/E del 2020: precisazioni sul regime degli impatriati

La circolare in commento fornisce alcune precisazioni in merito al regime speciale previsto per i c.d. lavoratori impatriati, di cui all'art. 16, D.lgs. n. 147/2015 e successive modificazioni.

Innanzitutto, è chiarito l'ambito oggettivo e soggettivo della disposizione. Si prevede, infatti, che rientrano nell'agevolazione i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo e di impresa, prodotti dai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. L'agevolazione è rivolta, altresì, ai laureati, italiani e non, che abbiano svolto all'estero “continuativamente” un'attività di lavoro fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi precedenti il rimpatrio e di coloro che, sempre per il medesimo periodo, abbiano svolto attività di studio al fine di conseguire una laurea o un titolo *post lauream* e che trasferiscano in Italia la residenza fiscale per ivi svolgere attività lavorativa.

La percentuale di tassazione del reddito prodotto in Italia passa dal 50 al 30%, ed è ulteriormente ridotta al 10% per chi trasferisce la residenza in alcune Regioni del Centro-Sud Italia.

Il decreto “Crescita” prevedeva la decorrenza delle modifiche a partire dal 2020 e si applicava ai soggetti trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019. Successivamente, si è provveduto a modificare la decorrenza della disposizione, prevedendo che la stessa si applichi, a decorrere dal 2019, nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

La circolare contiene dei riferimenti anche in relazione ai soggetti che siano rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, precisando che la normativa più favorevole, che riguarda i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo di imposta 2020, si applica anche nei confronti di coloro che sono rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i quali, in assenza della previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell'agevolazione in questione, ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 30% del reddito prodotto in Italia).

Tali ultimi soggetti, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione nella minore misura del 50%, in attesa che venga emanato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo”.

Qualora ricorrano particolari ipotesi, la durata del beneficio fissata in cinque periodi di imposta, viene estesa per ulteriori cinque periodi di imposta; si tratta delle ipotesi in cui il lavoratore:

1. ha un figlio minorenne o a carico

2. acquista un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso
3. ha almeno tre figli minorenni o a carico. Solo in questo caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta.

In aggiunta, l'Amministrazione finanziaria, mediante la circolare in commento, risolve alcuni dubbi interpretativi.

Innanzitutto, in merito ai presupposti per l'estensione temporale dell'agevolazione, si specifica che i requisiti previsti dalla norma devono venire a esistenza entro il primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Sono poi forniti chiarimenti sia sul reddito di impresa che sulla nozione di residenza. Per quanto concerne il primo, si ritiene che soltanto il reddito d'impresa dell'imprenditore individuale sia agevolabile poiché prodotto dalla persona fisica mediante l'esercizio di attività di impresa, mentre restano esclusi dall'agevolazione in esame i redditi prodotti dalle società di persone e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Per quanto concerne, invece, la nozione di residenza, come è stato sopra illustrato si prevede che, nell'ipotesi del trasferimento della residenza in alcune regioni del Centro e Sud Italia, la tassazione del reddito sia pari al 10 per cento. Al riguardo, la circolare precisa che la disposizione fa riferimento alla nozione civilistica di "residenza", che potrebbe, dunque, non coincidere con il luogo di lavoro e che, ciò che rileva, ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore, è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio.

In aggiunta, delle precisazioni sono svolte anche in merito alla mancata iscrizione all'Aire. La disposizione normativa prevede che, in caso di mancata iscrizione all'Aire, si può accedere al beneficio a condizione che l'impatriato sia in grado di dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un Paese estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento. Tale sanatoria è applicabile anche nelle ipotesi di "insufficiente" iscrizione all'Aire (ovvero per meno di due periodi di imposta) e anche nei confronti del cittadino straniero che non si sia cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in Italia, ma che sia in grado di provare la residenza all'estero sulla base delle disposizioni contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia.

Per quanto concerne poi le modalità di fruizione dell'agevolazione, la circolare chiarisce che nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro, nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è precluso.

Da ultimo, il documento ricorda ai contribuenti che, per accedere al regime agevolato, non è necessario presentare un'apposita istanza di interpello probatorio, al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso al regime. Infatti, laddove sussistano i presupposti per la presentazione di un interpello ordinario, viene chiarito che, al pari della verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un determinato soggetto, anche la verifica dei requisiti che devono sussistere in capo al contribuente, ai fini dell'accesso al regime agevolativo in esame, implica valutazioni di fatto che non possono essere effettuate in sede di interpello.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA